

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/58/CE RIGUARDANTE LA  
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
per la deliberazione definitiva  
da parte del Consiglio dei Ministri**

La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) prevede che con decreto legislativo venga data attuazione alla direttiva 98/58/CE, compresa nell'allegato B della stessa legge; sul testo, pertanto, sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, poiché la disciplina che si va ad adottare concerne anche materie di competenza regionale e locale, è stato acquisito altresì il parere della Conferenza permanente Stato regioni province autonome, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per la mancata attuazione della direttiva 98/58/CE la Commissione europea ha inviato, in data 4 agosto 2000, una lettera di costituzione in mora (proc. n. 2000/0413).

Il provvedimento consta di 7 articoli ed un allegato.

**L'articolo 1** individua il campo di applicazione, le definizioni ed, inoltre, fa salve le disposizioni relative alla protezione dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 533, 30 dicembre 1992, n. 534 e D.P.R. 24 maggio 1988 n.233.

**L'articolo 2** prevede alcuni obblighi a carico del proprietario o del custode dell'allevamento, i quali devono, in particolare, attenersi alle disposizioni indicate in allegato.

**L'articolo 3** introduce alcune disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia in considerazione delle loro specificità etologiche e della necessità di introdurre misure speciali atte a limitare la sofferenza di animali selvatici in cattività; in particolare si dispone che, dal 1 gennaio 2003, si applichino quindi le speciali disposizioni di cui al punto 22 dell'Allegato. Si ricorda come iniziative nazionali che si muovono in tale direzione sono già poste in essere o in via di adozione da altri Stati membri dell'Unione europea come Olanda (bando dal 2008 per volpi e cincillà, Parlamento in favore di un bando generalizzato), Svezia (bando per volpi, annunciata iniziativa del Governo anche per visoni e cincillà), Austria (bando generalizzato) ed ora Gran Bretagna (bando generalizzato dal 1° gennaio 2003).

In Italia l'allevamento di animali da pelliccia non costituisce un'attività economica centrale, interessando sempre meno impianti - ormai circa una sessantina - ed il solo allevamento del visone; il settore manifatturiero, peraltro, non è interessato se non indirettamente per le sole forniture di provenienza interna, nei limiti già ristrettissimi della produzione italiana sopra ricordata.

**L'articolo 4** stabilisce l'obbligo, a carico delle autorità sanitarie competenti per territorio, di disporre ispezioni negli allevamenti per accertare che le modalità di allevamento e custodia degli animali vengano effettuati in conformità a quanto prescritto dall'allegato; di tali verifiche le predette autorità predispongono apposita relazione da trasmettere al Ministero della sanità, ai fini della elaborazione, da parte di quest'ultimo, della relazione da inviare alla Commissione europea, che dia contezza dello stato complessivo dei risultati dei controlli previsti dal provvedimento, sull'intero territorio nazionale.

**L'articolo 5** stabilisce la possibilità per i veterinari della Commissione europea e del Ministero della sanità, di procedere a controlli, anche allo scopo di garantire una applicazione uniforme al territorio nazionale della nuova disciplina.

**L'articolo 6** prevede che il Ministro della sanità possa adottare con proprio decreto, di concerto di per quanto di competenza con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, commercio ed artigianato, disposizioni concernenti la protezione degli animali negli allevamenti maggiormente tutelanti rispetto a quelle poste dal decreto legislativo, informando la Commissione europea, nonché disposizioni di benessere animale e zoosanitarie nell'importazione. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, inoltre, individua criteri e modalità alternative all'alimentazione forzata per anatre ed oche nonché per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

**L'articolo 7**, al comma 1, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1; al comma 2, invece, è prevista, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai predetti articoli, la sanzione amministrativa personale della sospensione dell'esercizio d'allevamento da uno a tre mesi.

All'esito del parere favorevole reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e province autonome il 1 febbraio 2001, si è provveduto a modificare parzialmente il testo varato in prima deliberazione accogliendo integralmente le modifiche proposte e concordate in tale sede tra Governo e Regioni. In particolare dette modifiche hanno riguardato l'inserimento tra i soggetti obbligati delle figura del "detentore" oltre a quelle già previste del proprietario o custode, la previsione all'articolo 6 di uno specifico decreto ministeriale per

favorire la riconversione degli allevamenti in un testo concordato con il Ministero del Tesoro, una serie di modifiche all'allegato tecnico ai punti 4, 5, 11, 19 e 22; il punto 22 è stato in particolare fortemente rivisto al fine di consentire una gradualità temporale nel raggiungimento degli standard indicati.

Dalla acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - tutti favorevoli ad eccezione della Commissione igiene e sanità del Senato che non si è espressa nei termini previsti - è stato possibile introdurre un ulteriore miglioramento al punto 19 dell'allegato a maggior garanzia della supervisione medico veterinaria su quelle pratiche di una certa delicatezza e già solo residualmente ammesse.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche.

16 marzo 2001